



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n. 165-1/2023 e sentito il Giudice Relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 20/10/2023 da e
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Berardo Di Ferdinando (c.f. DFRBRD71C28H769X) e Antonio Paoluzzi (c.f. PLZNTN74M08A515G) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Teramo, alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrenti-

OGGETTO: apertura liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno chiesto la apertura della procedura di liquidazione dei loro patrimoni ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di difensori muniti di valida procura alle liti, presupposto idoneo a sopperire, secondo la corretta ermeneusi dell'art. 269, co. 1 CCII, che sancisce l'obbligatorietà della assistenza dell'OCC per il caso in cui il ricorso sia presentato personalmente dal debitore, alla mancata assistenza dell'OCC nella presentazione del ricorso.

E' applicabile alla presente procedura, in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti hanno la propria residenza in (TE), comune compreso nel relativo circondario, rilievo che consente di ritenere che essi abbiano, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nella predetta località.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti risultano essere fratelli conviventi facenti parte del medesimo nucleo familiare.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata.

In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro.

Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.



Alla applicabilità della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII consegue l'applicabilità al presente procedimento dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità di verifica, da parte del Tribunale, della allegazione alla domanda dei seguenti documenti, e ciò anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni dei ricorrenti (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2 lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tale documentazione, avuto anche riguardo al contenuto del ricorso, risulta depositata nel caso in esame.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII dell'OCC, Dott. Sergio Fabiocchi.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né alla liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, essendo entrambi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed essendo stata cancellata nel 2016 la ditta individuale in precedente titolarità di

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo ai ricorrenti atteso che gli stessi si trovano in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si risulta che gli stessi non sono in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali risultano gravati.

Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 557.850,02, importo comprensivo dei crediti prededucibili della presente procedura, ed a fronte di spese mensili pari ad euro 1.020,00 circa, è titolare del solo diritto di piena proprietà di un immobile oggetto di esecuzione forzata immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Teramo (r.g. es. imm. n. 110/2023), percepisce una retribuzione netta mensile media di circa euro 1.350,00, è titolare di un conto corrente e di due carte prepagate aventi giacenze esigue ed è titolare di due polizze vita aventi valore di riscatto rispettivamente pari ad euro 6.510,00 e ad euro 3.680,00.

A sua volta, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 52.781,99, importo comprensivo dei crediti prededucibili della presente procedura, e di spese mensili pari ad euro 820,00 circa, non è titolare né di immobili né di mobili registrati, percepisce una retribuzione media mensile netta pari ad euro 1.100,00 circa, è titolare di una autovettura Fiat Punto il cui valore di liquidazione può essere stimato in soli euro 500,00 circa, è titolare di una carta prepagata avente esiguo saldo e potrebbe disporre, nel caso di apertura della liquidazione controllata, della somma di euro 1.667,84 accantonata in seno alla procedura di pignoramento mobiliare presso terzi pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Teramo (r.g. es. mob. n. 264/2023).

La proposta formulata da prevede la liquidazione dell'immobile oggetto di esecuzione forzata pendente nei suoi confronti, il cui valore di liquidazione è stato stimato in euro 307.500,00, nonché le seguenti poste attive: “• 36 rate mensili (somma eccedente il fabbisogno familiare indicato in 1.020,00 ex art. 268, co. 4, lett. b), CCII) e comprensiva del versamento degli atti dispositivi. • 36 rate mensili di euro 102,77 cad. quale versamento degli atti di straordinaria amministrazione relativa alla vendita Motoveicolo Marca Moto Guzzi, modello Nevada, t.g. DJ70658, e motoveicolo Marca Yamaha, modello X Max 250, t.g. ED66233, euro 3.700,00; • Polizza vita futuro



d'oro n. 23505994, presso Alleanza Assicurazioni Agenzia di Ascoli Piceno (AP) euro 6.510,00 • Polizza vita extra Pop n. 24673000, presso Alleanza Assicurazioni Agenzia di Ascoli Piceno (AP) euro 3.680,00 • Saldo corrente bancario n. 100000004222 presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Alba Adriatica euro 221,86 • Saldo carta prep. n. 10331301624 presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale Alba Adriatica euro 90,43 • Saldo carta prepagata N. 26, n. 100126289859 euro 0.11". In particolare, il controvalore dei beni mobili registrati alienati nel 2021 dal ricorrente, nella specie due motoveicoli, per l'importo, rispettivamente, di euro 1.950,00 e di euro 1.750,00, sarà corrisposto dal terzo assuntore FABIANO il quale ha a tal fine sottoscritto il ricorso.

La proposta articolata da prevedere la liquidazione delle seguenti poste attive del relativo patrimonio: "36 rate mensili (somma eccedente il fabbisogno familiare indicato in euro 820,00 • ex art. 268, co. 4, lett. b), CCII) • Marca FIAT, Modello Punto, t.g. (salva diversa valutazione estimativa del nominando perito estimatore e/o da parte del liquidatore). Euro 500,00 • Saldo carta prepagata N26 codice Iban DE54100110012622513152 euro 1,27 • 36 rate mensili di euro 555,55 cad. quale versamento dell'atto di straordinaria amministrazione cessione di quote sociali, posto in essere in data 01 ottobre 2019, per atto rogato da Notaio di Teramo (TE), Dott. Giovanni Battista Bracone, repertorio n. 134086, raccolta 44746, a carico del Sig. Antonio. Euro 20.000,00 • Somme accantonate e non ancora assegnate nella procedura esecutiva mobiliare pignoramento presso terzi rubricata al n. R.G. 264/2023 promossa da AK Nordic ABL succursale per l'Italia Tribunale di Teramo euro 1.667,84". In particolare, il controvalore dell'alienazione della quota di partecipazione nella società GEFA SRL, pari ad euro 20.000,00, posta in essere nel 2019 dal ricorrente, sarà versato dal terzo assuntore, ANTONIO, il quale ha in tale qualità sottoscritto la domanda.

Non osta alla apertura della liquidazione controllata il compimento da parte del debitore di eventuali atti in frode ai creditori, rilevando questi soltanto ai fini della eventuale esclusione della esdebitazione ai sensi degli artt. 282, co. 2 e 280 CCII.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per la valutazione, nella presente sede, della eventuale natura frodatoria degli atti di straordinaria amministrazione sopra menzionati posti in essere dai ricorrenti e dell'acquisto da parte di dalla madre, nel 2015, dell'immobile sottoposto alla esecuzione forzata r.g. es. imm. n. 1102023 con accollo del relativo mutuo, nella specie oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, immobile il cui valore di liquidazione è, in ogni caso, appostato nell'attivo del piano di liquidazione.

Le spese di sostentamento dei ricorrenti, nel cui nucleo familiare, oltre ai medesimi ricorrenti, è ricompresa la loro madre, percettrice di retribuzione mensile da lavoro subordinato di euro 1.500,00 circa, sono stimate in circa euro 1.020,00 in relazione a ed in euro 814,16 in relazione a essendo per la restante quota di euro 801,85 sostenute dalla loro madre.

Possono pertanto essere determinate, quanto a FEDERICO, in euro 1.020,00 mensili, e quanto a in euro 820,00 (previo arrotondamento) le somme da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessarie a fare fronte, per la quota di rispettiva spettanza, alle spese di mantenimento degli stessi ricorrenti e del loro nucleo familiare.

Eventuali modifiche di tali importi dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non ancora verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di dette somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile nella presente procedura la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio dei debitori alla



medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Deve ordinarsi al liquidatore la apertura di due conti correnti, uno per ciascuna procedura, nonché, in forza dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, al datore di lavoro dei ricorrenti, di stornare mensilmente dalle relative retribuzioni mensili e di versare sul conto corrente intestato alle rispettive procedure di liquidazione le somme eventualmente eccedenti gli importi mensili di euro 1.020,00 quanto a FEDERICOA e di euro 820,00 quanto a

Dette somme potranno infatti rimanere mensilmente a disposizione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII in quanto necessarie al loro sostentamento, a partire dal mese successivo a quello in cui la presente sentenza sarà comunicata dal liquidatore ai datori di lavoro unitamente agli estremi dei conti correnti relativi a ciascuna procedura.

Le eccedenze rispetto a tali importi saranno incamerate dalla procedura soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Possono essere esclusi dalla liquidazione ai sensi dello stesso art. 270, co. 2, lett. e) CCII i seguenti saldi attivi del conto corrente e delle carte prepagate in titolarità di in quanto, per la loro esiguità, presumibilmente destinati a fare fronte alle spese della vita quotidiana: conto corrente bancario n. 100000004222 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Alba Adriatica (TE): saldo al 13/06/2023 di euro 221,86; - carta prepagata n. 10331301624 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Alba Adriatica (TE): saldo al 13/06/2023 di euro 90,43; - carta prepagata N26, n. 100126289859: saldo al 13/06/2023 di euro 0,11.

al 13/06/2023 di euro 1,27.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi della medesima norma per la mancata conferma del predetto professionista.

può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, a continuare ad utilizzare l'autovettura FIAT Punto, tg. di sua proprietà sino alla data della aggiudicazione essendo la stessa necessaria per gli spostamenti della vita quotidiana, salvo valutazione di manifesta non convenienza economica della relativa liquidazione da parte del liquidatore, da approvarsi da parte del Giudice Delegato.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Quanto alla domanda di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 110/2023 pendente a carico di avanzata nel ricorso, deve evidenziarsi che il nominando liquidatore potrà subentrare al creditore procedente della procedura di esecuzione forzata immobiliare predetta in forza del combinato disposto degli artt. 150, 270 e 216, co. 10 CCII in modo che l'eventuale ricavato della vendita sia ripartito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri di cui alla presente procedura concorsuale.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 264/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico di e la acquisizione alla procedura delle somme ivi accantonate con



precisazione che la eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata nelle more non potrà ritenersi opponibile alla procedura ai sensi delle suddette norme.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti.

P.Q.M.

1.

- (c.f. nato Sant'Omero (TE), il
entrambi residenti in (TE), alla n. 15;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
 3. nomina liquidatore il Dott. Sergio Fabiocchi;
 4. visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e, per l'effetto: dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 110/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico di _____ salvo il diritto del liquidatore di subentrare al creditore procedente in forza del combinato disposto degli artt. 150, 270 e 216, co. 10 CCII in modo che l'eventuale ricavato della vendita sia ripartito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri di cui alla presente procedura concorsuale; ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dispone altresì la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 264/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico di _____ e la conseguente acquisizione alla procedura delle somme in essa accantonate;
 5. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 6. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti: autovettura Fiat Punto, tg. _____ che potrà essere utilizzata da _____ fino alla aggiudicazione, salva la estromissione dalla liquidazione per antieconomicità da valutarsi da parte del liquidatore previa approvazione del Giudice Delegato;
 7. dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito dei ricorrenti fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.020,00 quanto a _____ e di euro 820,00 quanto a _____ GIORGIO, con obbligo per entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata eccedente il medesimo limite che dovesse loro pervenire a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
 8. dispone che eventuali modifiche dei limiti di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori;
 9. dispone la esclusione dalla liquidazione ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, quanto a _____ dei seguenti saldi attivi: saldo al 13/06/2023 del conto corrente bancario n. 100000004222 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Alba Adriatica (TE), di euro 221,86; - saldo al 13/06/2023 della carta prepagata n. 10331301624 in essere presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Alba Adriatica al 13/06/2023 di euro 90,43; - saldo al 13/06/2023 della carta prepagata N26, n. 100126289859 di euro 0,11; quanto a _____



saldo della carta prepagata N26 codice Iban DE54100110012622513152 al 13/06/2023 di euro 1,27;

10. dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
11. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
12. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:
 - ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
 - dispone che i datori di lavoro dei ricorrenti, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativa dei ricorrenti della quota eccedente i limiti di cui al punto 7 che precede, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata agli stessi datori di lavoro;
 - dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione **dell'inventario** dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
 - entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2024.

Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

